

COMUNE DI BADESI

REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARSU

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. N° 1 DEL 08/02/2010

COMUNE DI BADESI
(Provincia di Olbia Tempio)

REGOLAMENTO NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Indice:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Istituzione della tassa;

Art. 2 - Oggetto del regolamento e tariffe;

Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti - Norma di rinvio;

Art. 4 - Definizione e natura dello smaltimento - Norma di rinvio;

Art. 5 - Attivazione del Servizio - Limiti di applicazione territoriale;

Art. 6 - Soggetti passivi - Soggetti responsabili del tributo.

CAPO II

Oggetto della tassazione

Art. 7 - Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili;

Art. 8 - Tassa giornaliera di smaltimento;

Art. 9 - Esclusioni;

Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso;

Art. 11 - Esenzioni;

Art. 12 - Agevolazioni;

Art. 13 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni;

CAPO III

Tariffe

Art. 14 - Determinazione delle tariffe;

Art. 15 - Commisurazione delle tariffe;

Art. 16 - Graduazione della tariffa;

CAPO IV

Applicazione della tassa - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

Art. 17 - Decorrenza;

Art. 18 - Cessazione;

Art. 19 - Denunce;

Art. 20 - Denuncia iniziale e contenuto;

Art. 21 - Denuncia di rettifica e contenuto;

Art. 22- Denuncia di cessazione e contenuto;

CAPO V

Accertamento - Contenzioso - Sanzioni

Art. 23 - Poteri dei Comuni - Mezzi di controllo;

Art. 24 - Accertamento;

Art. 25 - Riscossione;

Art. 26 - Contenzioso;

Art. 27 - Sanzioni;

Art. 28 - Rimborsi;

Art. 29 - Rateizzazioni

Art. 30 - Funzionario Responsabile;

CAPO VI

Norme finali

Art. 31 - Abrogazioni;

Art. 32 - Efficacia delle disposizioni;

Art. 33 - Pubblicità e variazioni del regolamento;

Art. 34 - Norme di rinvio;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 15 n. 507, modificato dalla Legge 22.02.1994 n. 146, e successive integrazioni e modificazioni, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita ai sensi dell'art. 77 del precisato D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo art. 8.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa, che può esercitare nelle forme previste dalla normativa vigente, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Art. 2

Oggetto del regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e delle norme dello Statuto Comunale.
2. Con il seguente regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa, da applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 501/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Definizione e classificazione dei rifiuti

- 1, Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si distacca o abbia l'obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate nell'allegato "A" del D.L.vo 22/97.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 7 del D.L.vo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al precedente sottocomma a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 21, comma 2 lettera g) del D. L.vo 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade, aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree ci

4. Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

a) da attività agricole e agro-industriali

b) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) da lavorazioni industriali;

d) da lavorazioni artigianali;

e) da attività commerciali;

f) da attività di servizio;

g) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;

h) da attività sanitarie;

i) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) i rifiuti cimiteriali.

5) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' elenco di cui all'allegato "1" del già citato D. L.vo 22/97, nonché sulla base degli allegati "G" "H" ed "I" del D. L.vo 22/97.

Art. 4

Definizione e natura dello smaltimento - Norma di rinvio

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento s'intende il complesso delle attività individuate dall'articolo precedente.

Art. 5

Attivazione del Servizio-Limiti di applicazione territoriale

1. Con il Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, ai sensi dell'art 59, comma 1° del D.Lgs. n. 507/93, è stata disposta estensione del Servizio su tutto il territorio comunale.

2. A seguito dell'estensione del servizio all'intero territorio di questo Comune, gli occupanti e detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero territorio comunale sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, che opera in privativa, nelle forme previste dalle normative vigenti, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi - Soggetti responsabili del tributo

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 63 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 la tassa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica; italiana o straniera, occupi o e tenga locali a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli art. 58 e 59 del citato D Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59.

3. Per l'abitazione colonica o per gli altri fabbricati con arca scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona, in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è presente soltanto una strada di accesso alle abitazioni ed ai fabbricati. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto,

4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

5. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio anagrafico che occupa l'alloggio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

6. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore. Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 30 comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in caso di mancato versamento da parte del gestore. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

7. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, possiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

9. La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali o le aree restino temporaneamente chiusi, salvo quanto disposto dall'art 66, comma 3°, lettera b), e 4° comma lettera a) e regolamentato all'art 10, 3° comma.

CAPO II

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

Art. 7

Presupposto della tassa – Locali ed aree tassabili

1. A norma del I comma dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti su tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continua in regime di privatista, con riferimento all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti nel relativo regolamento del servizio.

Si considerano locali agli effetti della applicazione della presente tassa, tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso, in via esemplificativa, sono assoggettabili i seguenti vani:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra,

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

e) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

e) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, delle stazioni, ecc;

f) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuna escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc);

2, Agli effetti di cui al precedente comma 1, si considerano tassabili, le seguenti aree scoperte, in cui possono prodursi rifiuti urbani o speciali assimilati, a qualsiasi uso adibite, purché diverse da quelle pertinenziali od accessorie delle abitazioni civili:

a) aree scoperte operative, cioè destinate all'esercizio di un'attività (quali a titolo semplificativo, le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, autolavaggi, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto) aree pertinenziali od accessorie, con ciò intendendosi tutte le superfici scoperte destinate in modo funzionale a servizio di superfici tassabili.

3. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si farà riferimento alle attività effettivamente svolte sulle superfici produttive di rifiuti. Nel caso di più attività distintamente specificate, ma esercitate promiscuamente negli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività prevalente. La tariffa è unica anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, pure se ubicate in luoghi diversi.

Tuttavia, in caso di attività esercitabili anche autonomamente e su superfici operative distintamente individuabili, non comprese nella categoria dell'attività principale, si applicano distinte tariffe, anche nell'ipotesi di complesso unitario, Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 8

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune di Badesi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'art. 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per occupazione temporanea si intende quella che comporta l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente (come stabilito testualmente dall'articolo 3 comma 68 lett. G) della legge 549/1995)

3. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del Comune di Badesi essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario del servizio.

In caso contrario il versamento si ha per non avvenuto. Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

Per la tassa relativa alle "manifestazioni" i bollettini di pagamento verranno consegnati all'interessato preventivamente ed il relativo importo dovrà essere versato contestualmente alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Si considerano "produttive di rifiuti" ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino un notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere circhi e similari), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante, purché svolte entro i limiti temporali di cui al secondo periodo di cui al precedente comma 2.

In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento ditale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori

6. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D. Lgs. 507/93, come riportate nel presente regolamento al Capo V°, articoli 25, 27 e 28.

Art. 9

Esclusioni

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 7 e dal successivo articolo 17, a norma del 2° comma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93, si escludono quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili;

2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o, di fatto, attraverso le proprie strutture

istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio comunale.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa - a norma del 5° comma dell'art. 62, citato quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative e regolamentari ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le aree scoperte operative e le aree pertinenziali od accessorie a dette aree scoperte sono tassate nella stessa misura prevista per i locali relativi all'attività esercitata.

2. Le aree pertinenziali od accessorie a locali adibiti a civili abitazioni ed a locali diversi dalle civili abitazioni, le superfici adibite a verde e le superfici condominiali non sono tassabili, fatta salva eventuale futura norma legislativa.

3. La tariffa unitaria è ridotta, per particolari condizioni d'uso, come segue:

a) 25% per abitazione con unico occupante risultante da anagrafe comunale o autocertificazione;
b) 20% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia iniziale o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

c) 20% per tutti gli immobili, ivi compresi i chioschi, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per i quali viene garantito il servizio di raccolta almeno per sei mesi all'anno;

d) 30% per l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b, risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

4. la tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che il conduttore dimostri la propria posizione di coltivatore diretto La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che:

- il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore;
- il fabbricato comprendente la parte abitativa sia iscritto al catasto come fabbricato rurale.

Nel caso in cui venga a mancare una delle condizioni sopraccitate non si applicherà la riduzione a norma della lettera b) del 4° comma dell'art. 66;

5. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai precedenti commi 1°, 2°, 3° sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni;

6. Ove vengano meno le condizioni sopra specificate per l'applicazione della tariffa ridotta, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la

denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6 comma dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs. citato.

Art. 11

Esenzioni

1 Sono esclusi dalla tassa, a norma del I comma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività gestite direttamente dai Comune:

b) Gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

c) Gli edifici di proprietà di I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) adibiti a ricovero, cure e servizi assistenziali.

d) I locali di proprietà del Comune o altri enti pubblici territoriali condotti o occupati da centri sociali e da enti ed associazioni senza finalità di lucro (ONLUS), fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) I locali e le aree scoperte adibite direttamente all'attività sportiva (palestre, campi da gioco ecc.) degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a società sportive senza fine di lucro;

f) Cimiteri;

g) Case prive di mobili per tutto il periodo dell'anno;

h) Le aree scoperte adibite al verde;

i) Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili;

l) Locali ed ambienti con altezza inferiore a mt. 1,50.

Art. 12

Agevolazione

1. Ai sensi del 1° e 20 comma dell'art. 67 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni. A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabilisce che:

Alle attività commerciali, di servizio e comunque diverse dalle utenze domestica, per l'avvio documentato al recupero dei rifiuti, viene assicurata una agevolazione mediante applicazione di una riduzione della tariffa, proporzionale alla spesa sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo. L'attestazione dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante le spese sostenute; la riduzione comunque non potrà essere superiore ai 30% della tariffa. La riduzione, calcolata a consuntivo, secondo le modalità di cui sopra, comporta il rimborso di quanto sopra determinato.

a) Il nucleo familiare residente che provvede al compostaggio dell'umido domestico con regolari compostiere, su terreno adiacente all'immobile saranno assoggettati a tassazione con agevolazione pari al 10% della tassa dovuta per anno impositivo.

L'agevolazione verrà riconosciuta a richiesta del contribuente da presentarsi annualmente, a pena di esclusione per l'anno d'imposizione, al competente ufficio, entro il 20 gennaio.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo e del precedente art. 11, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

1. Le tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso e le agevolazioni del tributo di cui agli artt. 10 e 12, sono concesse su apposita domanda dell'interessato su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione ed a condizione che dimostri di averne diritto. L'esenzione viene accertata ed accordata direttamente dal responsabile dell'ufficio.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

3. Nel caso in cui, a norma degli artt. 10 e 12 il contribuente abbia diritto a più di una riduzione e/o agevolazione tali da comportare un cumulo, si fa riferimento alla riduzione o agevolazione di maggior favore per il contribuente stesso."

CAPO III

TARIFFE

Art. 14

Deliberazioni di tariffa

1. Entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il competente Organo Comunale, a norma dell'art. 61, 1° comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, delibera le tariffe per unità di superficie dai locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa, il Comune è tenuto a coprire con il provento della stessa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni operando una riduzione pari al 5% dei costi a titolo di spazzamento dei RSU, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art 61, comma 20 del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D.Lgs. 507/93

5. Qualora nei termini di cui al precedente comma non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente. In caso di dissesto dichiarato, il Comune, ai sensi del 3° comma dell'art 69 del D.Lgs. 507/93, potrà apportare aumenti o diminuzioni oltre il predetto termine, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati,

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente e modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

Art. 15

Commisurazione delle tariffe

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso in cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sotto categorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93 secondo coefficienti stabiliti attraverso apposite campagne di rilevazione dei dati relativi alla produzione di rifiuto per le diverse categorie di utenze, svolte direttamente dal Comune su campioni adeguatamente

rappresentativi; in mancanza di dette rilevazioni, possono essere utilizzati dati statistici medi elaborati da organi cioè uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o di altri enti o istituti pubblici di ricerca.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate a quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 62 del richiamato D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nei quali sia svolta un'attività economica o professionale, devono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

6. Si conferma la non tassabilità delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 e., ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

7. le aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, assoggettabili a tassa, sono computate al 50%.

Art. 16

Graduazione della tariffa

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese sul territorio sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2, del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A: (Attività culturali, associative e ricreative)

- **Sottocategoria A/1:** Musei, Archivi, Biblioteche, Gallerie, Mostre d'arte, Associazioni Culturali, Politiche e Sportive, Circoli Ricreativi, Scuole Pubbliche o Private, Parcheggi.

- **Sottocategoria A/2 :** Teatri, Cinema, Sale Giochi, Sale da Ballo, Discoteche, Night, Piscine, Bowling e simili, Parchi Gioco e di Divertimento.

- **Sottocategoria A/3 :** Depositi Merci, Depositi Macchine,

- **Sottocategoria A/4** Distributori di Carburanti, Impianti di Lavaggio, e Servizi afferenti gli Autoveicoli.

- **Sottocategoria A/5 :** Palestre, Campi Sportivi, Etc.

CATEGORIA B : (Esercizi commerciali particolari)

- **Sottocategoria B/1** : Esercizi commerciali all'ingrosso: Arredamenti, Autoveicoli, Autorimessa, Materiali Edili, Legname; Grande distribuzione, Noleggio Auto, Cicli, Motocicli.
- **Sottocategoria B/2** : Pese Pubbliche, Tettoie con tre lati chiusi.

CATEGORIA C : (Abitazioni Private, Attività Alberghiere)

- **Sottocategoria C** : Abitazioni private prima casa.
- **Sottocategoria C/2** : Abitazioni private seconde case, case di vacanza.
- **Sottocategoria C/3** Attività Ricettivo Turistico Alberghiere.
- **Sottocategoria C/4** : Caserme.
- **Sottocategoria C/5** : Campeggi

CATEGORIA D (Uffici Professionali in genere)

- **Sottocategoria D/1**: Uffici Professionali, Commerciali ed Artistici, Agenzie Viaggio, Autoscuole Studi Tecnici e Legali, Ambulatori Medici, Laboratori Privati di Analisi, Istituti Assicurativi, Attività Direzionali e Terziarie non comprese nelle precedenti categorie.

CATEGORIA E: (Attività Artigianali e di Commercio per merci non deperibili)

- **Sottocategoria E/1** Falegnamerie, Carpenterie metalliche, Fonderie, Lavorazioni Galvaniche e Chimiche, Stampaggio materie Plastiche, Lavorazioni Inerti, Produzione Manufatti in Cemento e Bitumi.
- **Sottocategoria E/2** Officine Meccaniche, Elettrauto, Riparazione Beni di consumo, Attività Grafiche, Tipografie, Litografie, Cartotecnica ed Editoria
- **Sotto categoria E/3** : Carrozzerie, Verniciature, Confezioni Tessili, Maglierie, Abbigliamento, Tintorie, Lavanderie; Attività di Trasformazione Agricola ed Industriale Alimentari.
- **Sottocategoria E/4** : Gioiellerie, Antiquari, Giornalai, Farmacie; Banche e similari, Istituti di Bellezza, Saune, Parrucchieri, Barbieri, Fisioterapisti, Cure Estetiche in genere.
- **Sottocategoria E/5** : Chioschi in cui vengono svolte attività di commercializzazione di giornali e/o riviste.

CATEGORIA F: (Pubblici Esercizi)

- **Sottocategoria F/1** : Ristoranti, Trattorie, Bar, Fast - Food, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie, Mense, Rosticcerie, Agriturismo e simili.

- **Sottocategoria F/2:** Chioschi in cui vengono svolte le attività di cui alla precedente sottocategoria F/1
- **Sottocategoria F/3:** Macellerie, Pescherie, Panifici, Negozi Generi Alimentari, Negozi di Frutta, Verdura, Fiori, Supermercati, Ipermercati.
- **Sottocategoria F/4:** Chioschi in cui vengono svolte le attività di cui alla precedente sottocategoria F/3.
- **Sottocategoria F/5:** Banchi di Vendita all'aperto.
- **Sottocategoria F/6:** Stabilimenti Balneari.

CATEGORIA G: (aree scoperte non classificate)

- **Sottocategoria G/1 :** Aree scoperte non classificate ove possono crearsi Rifiuti.

Per i locali ed aree non compresi nella voci di cui sopra, al applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Art 17

Decorrenza

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 21, comma 2°, 22, comma 20 e 23, comma 50, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'art 64 del D.Lgs. 507/93 in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 20 comma dell'art. 64 succitato. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 63, comma 3° del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 18

Cessazione

1. A norma del 3° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della natura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree – sempre che le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, da diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

Art. 19

Denunce – Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.

2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche ai sensi del l'art. 2 della Legge 24 n. 128. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, ovvero sono tenuti a far compilare la prescritta denuncia che verrà trasmessa all'ufficio tributi non oltre il 30° giorno dal ricevimento. Parimenti gli stessi uffici comunali (in particolare ufficio commercio, ufficio polizia amministrativa, ufficio tecnico e ufficio anagrafe) sono tenuti a dare comunicazione scritta all'ufficio tributi di tutte le variazioni che determinano modificazioni del carico tributario. Quanto sopra non esime l'utente da obbligo di denuncia di cui al precedente comma 1° in caso di omesso invito da parte del Comune.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione della tassa.

5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

8. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 10 del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente

regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a presentare la prescritta denuncia.

Art. 20

Denuncia iniziale e contenuto

1. A norma del 1° comma dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.

2. L'obbligazione, a nonna del 20 comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 20 del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente a norma del 3° comma del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4 La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- Le generalità del contribuente
- Il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'art 5 del presente regolamento
- La data dell'occupazione o conduzione dei locali o delle aree
- L'ubicazione
- Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
- Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
- Il numero del codice fiscale
- La data della presentazione della denuncia
- La firma

4. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli o simili, devono risultare:

- La denominazione dell'istituto
- La ragione sociale o la ditta
- La sede o il domicilio fiscale
- Lo scopo
- La generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
- Gli elementi di cui al punto precedente

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano al capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 21

Denuncia di rettifica e contenuto

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente,

3. La denuncia di rettifica deve contenere:

- Le generalità del contribuente
- il codice meccanografico
- L'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
- La decorrenza delle variazioni stesse
- Ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 20.

4. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente articolo 20.

6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

Art. 22

Denuncia di cessazione e contenuto

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- La generalità del contribuente
- Eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà. Tutte le indicazioni necessarie per della pratica da cessare

- Ogni altro elemento, come indicato nei precedenti artt. 20 e 21

3. Identica procedura, come indicato dal precedente art. 20, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali etc.

4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela etc.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupante o delle detenzioni potranno essere presentate in qualsiasi momento ed hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

CAPO V

ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 23

Poteri dei Comuni - Mezzi di controllo

1. L'esattezza delle domande e delle denunce di cui agli artt. 20, 21, 22 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi ed il Comune provvederà la necessità, entro i termini previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e dal D. Lgs. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a nonna delle disposizioni vigenti.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73, del D.Lgs., l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Inoltre, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti:

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma 2 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono, previo consenso del contribuente accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituita da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento, può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

5. Inoltre il Comune potrà richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

6. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente può avvalersi - per la rilevazione delle misure e destinazioni d'uso dei locali cd aree assoggettabili a tassazione - delle convenzioni previste al 40 comma dell'art 71 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

Art. 24

Accertamento

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al Capo III del D.Lgs. 507/93, come modificato ed integrato dalla Legge 22.02.1994 n. 146.

2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, oppure venga omessa, l'ufficio comunale, a norma delle disposizioni di cui al comma 161 dell'art. 1 del D.Lgs. 296/2006, provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento d'ufficio, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni devono contenere gli elementi identificativi del contribuente e:

dei locali, delle aree e loro destinazioni

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati

- della tariffa applicata relativa delibera conterranno inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta

- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.

5. gli avvisi di cui al comma 2° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

6. Qualora il funzionario responsabile di cui al successivo art. 30, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 25

Riscossione

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani.

In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 ed è iscritto a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

2. Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione al contribuente di specifico avviso sul quale è riportato un prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo, con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo a quello della data di invio del suddetto avviso e, la seconda, con scadenza al bimestre successivo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

4. Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. n. 639/1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00.

Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

7. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

8. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 100,00.

9. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).

10. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

11. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

12. La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. n. 639/1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.

Art. 26

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 546/92 art. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, art. 52 e seguenti.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

3. La parte soccombente è condannata - a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92 - rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Art. 27

Sanzioni

1. "Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. La competenza alla irrogazione delle sanzioni è riservata al funzionario responsabile del Tributo nominato con atto della Giunta Comunale, il quale nel determinare l'entità delle stesse dovrà tenere espressamente conto di una serie di elementi indicati dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 e precisamente: gravità della violazione, opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, personalità e condizioni economiche e sociali del trasgressore.

3. Tutti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno indicare la possibilità per il contribuente di avvalersi della definizione agevolata entro 60 giorni dalla data della notifica, con la riduzione delle sanzioni a norma dell'art. 76, comma 3 del D.Lgs. 507/93 nonché del l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Il funzionario responsabile del tributo, al fine di disciplinare l'attività dell'Ufficio Tributi, potrà introdurre sistemi di graduazione delle sanzioni in relazione all'entità del tributo evaso ed alla recidività, fatto comunque sempre salvo il rispetto dei principi di cui al punto 2).

Art. 28

Rimborsi

1. Nei casi in cui l'Ufficio Comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata un'eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art 75, 1° comma del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4

— del richiamato D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno d'iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai tini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'art. 75, D.Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, art. 75, del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni all'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applicano gli interessi secondo il disposto dell'art. 75 comma 4° del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 29

Rateizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999 ed in conformità dell'art. 72, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni, può essere concessa la rateazione delle

somme iscritte a ruolo, qualora l'importo complessivamente dovuto risulti uguale o superiore ad Euro 500,00 (cinquecento) per civili abitazioni e 1.000,00 (mille) per detenzione di locali diversi da civili abitazioni, quali per esempio: Studi Professionali, Attività Commerciali etc. Detto beneficio sarà accordato solo nei casi in cui sussiste una situazione di temporaneo e grave disagio economico del contribuente, la quale situazione deve essere adeguatamente documentata nell'istanza da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. La richiesta di rateazione deve, in ogni caso, essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Il carico tributario, comprensivo dei tributi arretrati, può essere ripartito sino ad un massimo di n. 15 (quindici) rate di pari importo con scadenza mensile.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura dell'interesse legale in vigore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 17 della legge n. 146/1998. Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:

- dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella;

- ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento, di cui sopra, coincidente con la quarta rata, se l'istanza è stata presentata prima di tale data.

5. Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza è adottato dal **Responsabile del Tributo**.

Art. 30

Funzionario Responsabile

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.lgs 507/93 e successive integrazioni e modificazioni, al Capo Sezione, o comunque al dipendente responsabile del servizio Tributi, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il Funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suddetto può rappresentare il Comune nelle sedi del contenzioso Tributario.

3. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile come sopra individuata.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 31

Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte dal Comune, contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 32

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

Art. 33

Pubblicità e variazioni del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.